

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 16,25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Paniz, Mario Pepe, Pisapia, Piattelli e Ranieli sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Burani Procaccini, Paoletti Tangheroni, Valpiana, Fontana e Mereu.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet (4599); e delle abbinate proposte di legge: Mazzuca: Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (311); Buttiglione ed altri: Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia (382); Mussolini: Modifiche all'articolo 600-ter del codice penale, in materia di pornografia minorile (408); Prestigiacomo: Modifica all'articolo 609-quinquies del codice penale concernente il reato di corruzione di minorenne (593); Mussolini: Norme in materia di violenza sessuale sui minori (726); Butti: Norme per la corretta utilizzazione della rete Internet a tutela dei minori (953); Massidda ed altri: Disposizioni per la lotta alla

pedofilia (1029); Foti: Modifiche agli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale in materia di prostituzione minorile e di pornografia minorile (1346); Marras e Vitali: Disposizioni per la lotta alla pedofilia (1489); Deodato e Bondi: Nuove norme per contrastare e prevenire la violenza e lo sfruttamento sessuali in danno di minori (2038); Burani Procaccini ed altri: Disposizioni per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia (2415); Francesca Martini ed altri: Nuove norme per il contrasto e la prevenzione dello sfruttamento sessuale a danno dei minori (2422); Cirielli ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di lotta alla pedofilia (2521); Pecorella: Modifica dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante l'obbligo da parte degli operatori turistici di comunicare agli utenti la punibilità dei reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero (2669); Cè ed altri: Nuove norme in materia di pedofilia e pornografia minorile (2864); Cima ed altri: Norme per la protezione dei minori che utilizzano la rete Internet (3122); Francesca Martini ed altri: Norme per favorire una corretta utilizzazione della rete Internet da parte dei minori e introduzione dell'articolo 528-bis del codice penale, concernente la pubblicazione sulla rete Internet di materiale osceno (3235); Milanese e Antonio Russo: Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quarter, 600-sexies e 600-septies del codice penale e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale (3691); Santori ed

altri: Disposizioni per la lotta alla pedofilia (4299); Perrotta: Disposizioni in materia di lotta alla pedofilia (4466); Francesca Martini ed altri: Introduzione dell'articolo 414-bis del codice penale, concernente la pedofilia e la pedopornografia culturale (5359); Brugger ed altri: « Disposizioni in materia di lotta alla pedofilia » (5845).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet » e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca: « Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia » (311); Buttiglione ed altri: « Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia » (382); Mussolini: « Modifiche all'articolo 600-ter del codice penale, in materia di pornografia minorile » (408); Prestigiacomo: « Modifica all'articolo 609-quinquies del codice penale concernente il reato di corruzione di minorenne » (593); Mussolini: « Norme in materia di violenza sessuale sui minori » (726); Butti: « Norme per la corretta utilizzazione della rete Internet a tutela dei minori » (953); Massidda ed altri: « Disposizioni per la lotta alla pedofilia » (1029); Foti: « Modifiche agli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale in materia di prostituzione minorile e di pornografia minorile » (1346); Marras e Vitali: « Disposizioni per la lotta alla pedofilia » (1489); Deodato e Bondi: « Nuove norme per contrastare e prevenire la violenza e lo sfruttamento sessuali in danno di minori » (2038); Burani Procaccini ed altri: « Disposizioni per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia » (2415); Francesca Martini ed altri: « Nuove norme per il contrasto e la prevenzione dello sfruttamento sessuale a danno dei minori » (2422); Cirielli ed altri: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di lotta alla pedofilia » (2521); Pecorella:

« Modifica dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante l'obbligo da parte degli operatori turistici di comunicare agli utenti la punibilità dei reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero » (2669); Cè ed altri: « Nuove norme in materia di pedofilia e pornografia minorile » (2864); Cima ed altri: « Norme per la protezione dei minori che utilizzano la rete Internet » (3122); Francesca Martini ed altri: « Norme per favorire una corretta utilizzazione della rete Internet da parte dei minori e introduzione dell'articolo 528-bis del codice penale, concernente la pubblicazione sulla rete Internet di materiale osceno » (3235); Milanese e Antonio Russo: « Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-sexies e 600-septies del codice penale e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale » (3691); Santori ed altri: « Disposizioni per la lotta alla pedofilia » (4299); Perrotta: « Disposizioni in materia di lotta alla pedofilia » (4466); Francesca Martini ed altri: « Introduzione dell'articolo 414-bis del codice penale, concernente la pedofilia e la pedopornografia culturale » (5359); Brugger ed altri: « Disposizioni in materia di lotta alla pedofilia » (5845).

Avverto che le Commissioni I, V, XI e XII hanno espresso i pareri di competenza sugli emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione nella seduta di ieri. Inoltre, ricordo che, come è stato comunicato in quella seduta, le medesime Commissioni hanno già espresso i pareri di competenza anche sugli emendamenti approvati in linea di principio nella seduta del 18 maggio scorso.

La Commissione pertanto passerà oggi all'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti già approvati in linea di principio (*vedi l'allegato 1*). Ricordo che su tali emendamenti il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole.

Avverto che, al fine di evitare che dalla eventuale approvazione dell'emendamento del relatore 4.2 derivi la preclusione dell'emendamento Anedda 4.3, il cui conte-

nuto la Commissione ha mostrato di condividere approvandolo in linea di principio, quest'ultimo sarà considerato come subemendamento dell'emendamento 4.2 del relatore e, quindi, posto in votazione prima di tale emendamento.

Riprendiamo l'esame degli articoli e delle proposte emendative ad essi riferite già approvate in linea di principio.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 1.700 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

(È approvato).

Prendo atto che l'onorevole Kessler si è astenuto e che l'onorevole Grillini ha espresso un voto contrario.

Si intendono così assorbiti gli identici emendamenti 1.1 del relatore e Anedda 1.100.

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 2.2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Fanfani 2.501 (*seconda formulazione*).

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo emendato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Fanfani 3.500 (*seconda formulazione*).

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo emendato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.100 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.1 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Anedda 0.4.2.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.2 del relatore, nel testo subemendato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo emendato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Poiché non sono stati presentati emendamenti né articoli aggiuntivi e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.100 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo emendato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7.1 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo emendato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 9.100 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo emendato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Poiché non sono stati presentati emendamenti né articoli aggiuntivi e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione. Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Poiché non sono stati presentati emendamenti né articoli aggiuntivi e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione. Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12.700 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 12.

(È approvato).

Si intende pertanto assorbito l'emendamento 12.100 del relatore.

Prendo atto che l'onorevole Grillini si è astenuto e che l'onorevole Kessler ha espresso un voto contrario.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Poiché non sono stati presentati emendamenti né articoli aggiuntivi e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione. Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Poiché non sono stati presentati emendamenti né articoli aggiuntivi e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione. Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Poiché non sono stati presentati emendamenti né articoli aggiuntivi e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione. Pongo in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Poiché non sono stati presentati emenda-

menti né articoli aggiuntivi e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione. Pongo in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Poiché non sono stati presentati emendamenti né articoli aggiuntivi e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione. Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Fanfani 18.2 e Mazzoni 18.1.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 18, nel testo emendato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Burani Procaccini 20.54 (*seconda formulazione*).

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 20.13 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20, nel testo emendato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 21.1 (*seconda formulazione*) del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 21.500 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 21.3 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 21.4 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21, nel testo emendato.

(È approvato).

Avverto che sono stati presentati ordini del giorno (*vedi allegato 2*).

Avverto che gli onorevoli Grillini e Valpiana hanno presentato un ordine del giorno che risulta del seguente tenore: « Considerato il fenomeno dei preti pedofili (vedi anche la notizia di indagini riportata dalla stampa odierna) ed il grande allarme suscitato in tutto il mondo si impegna il Governo a sollecitare le autorità vaticane al massimo sforzo di prevenzione e di collaborazione con l'autorità giudiziaria anche attraverso la costituzione di commissione mista Vaticano-Governo presso l'Osservatorio del Ministero delle pari opportunità, con il compito di monitorare il fenomeno ». La presidenza della Commissione ha ritenuto di dichiararlo inammissibile con la seguente motivazione: l'ordine del giorno è diretto a mettere in rilievo una particolare categoria di persone e ciò fa attribuendole una specifica intensità nei comportamenti criminali; inoltre sembra denunciare una qualche attuale insensibilità, assenza o ritardo da parte dello Stato del Vaticano nel contrasto a questa grave forma di criminalità, rispetto alla quale non è avvisabile alcuna competenza da parte del Governo. Alla luce dei trattati internazionali che ci legano allo Stato del Vaticano e alla luce di queste considerazioni, pur essendo auspicabile che il fenomeno sia contrastato, non si ritiene ammissibile l'ordine del giorno.

FRANCO GRILLINI. Naturalmente, io dissento con la decisione del presidente, soprattutto perché non era nostra intenzione fare di ogni erba un fascio. Ho sempre riconosciuto che all'interno della

Chiesa vi sono persone di straordinario valore e che, a quanto mi risulta, la maggior parte dei preti cattolici e degli esponenti di altre religioni o confessioni sono delle persone oneste. Tuttavia, ci troviamo di fronte ad un fenomeno di rilevanza internazionale, riconosciuto grave anche dalle più alte autorità vaticane, tanto che il precedente Papa è intervenuto pubblicamente su questa materia per ben tre volte. Ricordo, tra l'altro, che vi sono state manifestazioni, anche a Roma, da parte delle associazioni delle vittime. Inoltre, l'interesse dei media è diventato molto forte.

Il problema comunque esiste ed in alcune aree del pianeta ha ormai assunto proporzioni preoccupanti. Chi consulta le agenzie e gli organi di stampa sa perfettamente che esso è reale anche nel nostro paese. Senza volere criminalizzare alcuno – lungi da me l'intenzione di fare di ogni erba un fascio – credo che il problema debba essere affrontato alla luce del sole, in considerazione anche delle forti responsabilità educative presenti in campo religioso. L'intenzione dell'ordine del giorno era semplicemente quella di sollecitare un'attenzione ed un interesse a scopo informativo e a scopo di prevenzione. Sollecito il presidente a rivedere la propria posizione, mi dichiaro anche disponibile a riformulare l'ordine del giorno; non vorrei, però, che la dichiarazione di inammissibilità ingenerasse l'idea che non si intenda affrontare questo fenomeno o che prevalga una sorta di disinteresse o di indifferenza nei confronti di un fatto la cui rilevanza è ormai sotto gli occhi di tutti.

TIZIANA VALPIANA. Signor presidente, ho sottoscritto l'ordine del giorno perché questo fenomeno – come sappiamo tutti – è particolarmente preoccupante. Stiamo parlando di educatori – che dovrebbero godere della fiducia dei bambini e delle loro famiglie – che hanno o possono avere atteggiamenti lesivi della libertà degli stessi bambini! La nostra preoccupazione – e mi associo a quanto detto dal collega Grillini con riferimento alla disponibilità a modificare l'ordine del

giorno – deriva dal fatto che troppo spesso ci sono stati casi di insabbiamento (ho seguito personalmente alcuni di questi), con rimozioni dall'incarico di alcune persone (in questo caso sacerdoti), sottratte così all'attenzione della giustizia dello Stato italiano. Allora, la nostra intenzione – per questo chiedevamo un osservatorio presso il Ministero delle pari opportunità – era quella di sottolineare l'aspetto legato ai compiti di giustizia propri dello Stato italiano, anche se siamo in presenza – come lei ha giustamente sottolineato – di una situazione particolare e delicata, essendo lo Stato del Vaticano uno Stato estero (anche se non sempre sembra tale).

Potremmo espungere dal testo dell'ordine del giorno il riferimento alla commissione mista, considerato che questo non si può fare senza che ci sia una « presa d'atto internazionale », ma rimane sempre il nostro auspicio che i casi in questione, qualora rilevati, non finiscano con insabbiamenti, rimozioni dall'incarico o modifiche delle mansioni di queste persone da parte dello Stato del Vaticano, e che la giustizia civile italiana possa fare il suo corso. Per questo, manterrei la richiesta della costituzione di un osservatorio *ad hoc*, modificando la parte che richiede l'istituzione della commissione mista, nel rispetto dei trattati internazionali.

PRESIDENTE. Siamo di fronte ad una dichiarazione di inammissibilità, nei confronti della quale non è possibile una riformulazione dell'ordine del giorno; questa si concretizzerebbe nella presentazione di un nuovo ordine del giorno a termini ormai scaduti. Infatti, in questo caso, non rientriamo nell'ipotesi in cui il Governo si dimostra disponibile ad accettare un ordine del giorno a condizione che venga riformulato, ma si ritiene l'ordine del giorno inammissibile per il suo oggetto. Trattandosi di una dichiarazione di inammissibilità dettata soprattutto da ragioni tecniche, ciò non è significativo di un disinteresse (lo sarebbe se esso fosse stato votato negativamente). Siamo di fronte ad

un dato tecnico: l'oggetto di tale ordine del giorno non rientra nella materia trattata da questo provvedimento.

L'unica considerazione di merito che si può fare è che l'ordine del giorno sembra poco rispondente al principio del rispetto dei rapporti con tutte le categorie sociali (perché parlare dei sacerdoti e non dei maestri o degli insegnanti di ginnastica ?); si finirebbe, infatti, per dare una immagine particolarmente negativa di soggetti protetti dal Concordato. Oltre a questa ragione di merito, rimane comunque il fatto che quanto richiesto non appare praticabile.

Rispetto alla dichiarazione di inammissibilità è comunque sempre possibile proporre ricorso al Presidente Casini. Ringrazio, comunque, i colleghi per la correttezza e la cortesia con cui hanno affrontato la questione.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità. Il Governo accetta gli ordini del giorno Pisapia n. 0/4599/1/02, Valpiana n. 0/4599/2/02, Burani Procaccini n. 0/4599/3/02, Gamba n. 0/4599/4/02, Lussana n. 0/4599/5/02 e Bonito n. 0/4599/7/02. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Finocchiaro n. 0/4599/6/02, esprimo parere favorevole, a condizione che venga aggiunta la parola « anche » dopo il riferimento alla legge n. 269 del 1998.

PRESIDENTE Prendo atto che l'onorevole Finocchiaro riformula il suo ordine del giorno nel senso indicato dal ministro e che nessuno insiste per la votazione degli ordini del giorno. Prendo altresì atto che l'onorevole Lussana intende aggiungere la sua firma all'ordine del giorno Burani Procaccini 0/4599/3/02 e che l'onorevole Burani Procaccini intende sottoscrivere l'ordine del giorno Lussana 0/4599/5/02.

ENRICO BUEMI. Presidente, chiedo che si proceda alla votazione finale mediante voto segreto, perché, considerati il clima intimidatorio avvertito ieri in Commissione e la rilevanza della questione, credo che dobbiamo essere assolutamente

liberi di esprimere un giudizio non condizionato da aspetti di carattere psicologico.

PRESIDENTE. Onorevole Buemi, comprendo la sua richiesta, ma essa non può essere accolta in quanto le votazioni segrete non sono ammissibili durante l'esame in Commissione di un provvedimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 49, comma 1-ter, del regolamento.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale del disegno di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento

sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet » (4599):

Presenti	27
Votanti	23
Astenuti	4
Maggioranza	12
Hanno votato sì	23

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le abbinate proposte di legge.

Hanno votato sì:

Anedda, Bertolini, Bonito, Burani Procaccini, Carboni, Cento, Cola, Falanga, Fanfani, Finocchiaro, Fontana, Gironda Veraldi, Lucidi, Lussana, Magnolfi, Martini, Mazzoni, Mereu, Mormino, Paoletti Tangheroni, Pecorella, Perlini e Rossi Guido Giuseppe.

Si sono astenuti:

Buemi, Grillini, Kessler, Valpiana.

La seduta termina alle 17.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 5 luglio 2005.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO 1

Misure contro la pedofilia.

C. 4599 Governo, C. 311 Mazzuca, C. 382 Buttiglione, C. 408 Mussolini, C. 593 Prestigiacomo, C. 726 Mussolini, C. 953 Butti, C. 1346 Foti, C. 1489 Marras, C. 2038 Deodato, C. 1029 Massidda, C. 2422 Francesca Martini, C. 2415 Burani Procaccini, C. 2521 Cirielli, C. 3122 Cima, C. 2669 Pecorella, C. 3691 Milanese, C. 3235 Francesca Martini, C. 4299 Santori, C. 2864 Cé, C. 5359 Francesca Martini, C. 4466 Perrotta e C. 5845 Brugger

EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 600-bis del codice penale, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 6.000.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata in misura non superiore ai due terzi.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi ».

1. 700. Il relatore.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: alternativa.

****1. 1. Il relatore.**

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: alternativa.

****1. 100. Anedda.**

ART. 2.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: consapevolmente.

2. 2. Anedda.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: « Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità ».

2. 501. Fanfani (seconda formulazione).

ART. 3.

Al comma 1, capoverso, aggiungere infine il seguente comma:

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

3. 500. Fanfani (seconda formulazione).

ART. 4.

Al comma 1, capoverso «ART. 600-quater.1.» primo comma, sostituire le parole: ritrae o rappresenta visivamente realistiche con le seguenti: rappresenta.

4. 100. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso «ART. 600-quater.2.», primo comma, sostituire le parole: 609-quater, primo comma, con le seguenti: 609-quater, primo e secondo comma,.

4. 1. Il relatore.

All'emendamento 4.2 del relatore sostituire le parole: con il suo consenso con le seguenti: con il consenso del minore.

0.4.2.1 Anedda (ex **4. 3.** Anedda).

Al comma 1, capoverso «ART. 600-quater.2.», primo comma, sostituire le parole: e detenuto con il suo consenso con le seguenti: con il suo consenso, rimane nella sua esclusiva disponibilità e.

4. 2. Il relatore.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: strutture, inserire le seguenti: pubbliche o private.

6. 100. Il Relatore,

ART. 7.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: degli anni diciotto con le seguenti: che ha compiuto gli anni sedici.

7. 1. Il relatore.

ART. 9.

Al comma 1, lettera c) dopo la parola: strutture, inserire le seguenti: pubbliche o private.

9. 100. Il Relatore.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. — 1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, primo comma, 609-bis, 609-ter, 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto e 609-quater del codice penale».

12. 700. Governo.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, primo comma, 609-bis, 609-ter, 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto e 609-quater del codice penale».

12. 100. Il relatore.

ART. 18.

Al comma 1, sopprimere le parole: o in mancanza dei primi.

***18. 2.** Fanfani.

Al comma 1, sopprimere le parole: o in mancanza dei primi.

***18. 1.** Mazzoni.

ART. 20.

Al comma 1, capoverso Art. 14-ter, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I fornitori dei servizi per l'effetto della segnalazione di cui al comma 1 devono conservare il materiale oggetto della stessa per almeno quarantacinque giorni.

20. 54. (*seconda formulazione*) Burani Procaccini.

Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», comma 1, dopo le parole: di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologia inserire le seguenti: e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete internet.

20. 13. Il relatore.

ART. 21.

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: un Osservato-

rio con le seguenti: l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

21. 1. (*seconda formulazione*) Il relatore.

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo il terzo periodo inserire il seguente: Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

21. 500. Il relatore.

Al comma 1, capoverso 1-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311 con le seguenti: come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

21. 3. Il relatore.

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. 4. Il relatore.

ALLEGATO 2

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la legge n. 269/98 ha rappresentato una valida risposta contro il fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori;

la gravità dei reati e l'evoluzione raggiunta oggi dalle tecnologie informatiche spingono verso la dotazione di strumenti più efficaci di contrasto;

molto importante è il lavoro di contrasto svolto ad opera del servizio della Polizia postale e delle Comunicazioni che sarà implementato con l'istituzione formale del centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET;

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse economiche per l'attività di tale Centro, per l'incremento del personale ad esso destinato, per l'aggiornamento del suddetto personale sulle nuove tecnologie d'identificazione delle vittime e sul relativo coordinamento con gli organismi internazionali preposti.

0/4599/1/02. Pisapia, Valpiana, Bonito, Burani Procaccini.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 269/98 ha rappresentato una valida risposta contro il fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori, ma oggi occorre ampliare il sistema di protezione attorno ai bambini e alle bambine potenziando gli strumenti da essa previsti non solo sul piano della repressione e dell'inasprimento delle pene, ma anche su quello della prevenzione, sostegno e recu-

pero psicoterapeutico delle vittime e degli autori dei reati che ne facciano richiesta;

impegna il Governo

a utilizzare le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati per attuare politiche e programmi sociali di prevenzione che, attraverso l'informazione svolta sensibilizzino il pubblico ivi compresi i bambini, e programmi di adeguata assistenza alle vittime dei reati al fine del loro completo reinserimento sociale e ristabilimento fisico e psicologico.

0/4599/2/02. Valpiana.

La Commissione II, Giustizia,

premesso che:

il provvedimento approvato intende introdurre nell'ordinamento normativo nazionale nuove misure volte a tutelare i minori da ogni forma di sfruttamento e violenza. La nuova legge si caratterizza per essere formulata sulla base di un quadro giuridico unitariamente ispirato, pensato per essere efficace nell'azione repressiva che ne discende, nonché nell'individuazione degli strumenti utili all'attività di contrasto, di elaborazione e di individuazione degli interventi positivi necessari per favorire una cultura attenta al minore e alla vittima, da proteggere fortemente da crimini che vanno condannati in maniera risoluta;

la nuova legge apporta importanti modifiche al Codice penale in maniera da rendere più efficace la lotta alla pedofilia, senza tralasciare la necessità di elevare le attività di prevenzione e di recupero. In tale ambito appare opportuno che in sede di ap-

plicazione delle nuove norme siano adottati provvedimenti finalizzati a dare ai condannati per i reati previsti dagli articoli del codice penale relativamente modificati, la possibilità di accedere a speciali trattamenti di aiuto e di sostegno basati su programmi di recupero opportunamente definiti;

la prevenzione dovrebbe essere un'azione da svolgere in ogni ambiente in cui vi è una presenza impegnata e duratura dei bambini, segnatamente negli istituti scolastici. Tramite interventi mirati, pertanto, andrebbero accresciute ed intensificate le attività di prevenzione, di sostegno e di tempestiva segnalazione delle situazioni di disagio minorile, se del caso costituendo speciali *équipe* interdisciplinari composte da personale di particolare competenza,

impegna il Governo,

ad adottare gli opportuni provvedimenti che siano in grado di conseguire gli auspici riportati in premessa e che per questo scopo prevedano, in particolare:

1) la possibilità di realizzare trattamenti di sostegno diretti ai condannati e agli indagati per i reati previsti dai nuovi articoli del codice penale, così come modificati dalla nuova legge. Ciò soprattutto prevedendo: sia che i condannati possano accedere a speciali trattamenti psicoterapeutici, neuropsichiatrici e farmacologici, formulati sulla base di un programma di recupero se del caso definito dal magistrato di sorveglianza e da organizzarsi all'interno del carcere giudiziario ovvero avvalendosi di centri convenzionati pubblici e privati, e sia che gli indagati possano chiedere, anche nel corso delle indagini preliminari, di essere sottoposti a quegli stessi trattamenti di riabilitazione previsti per i condannati;

2) il potenziamento delle attività di prevenzione, sostegno e tempestiva segnalazione delle situazioni di disagio minorile, possibilmente adottando provvedimenti che prevedano che:

gli istituti scolastici possono stipulare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, speciali convenzioni per introdurre nelle scuole *équipe* interdisciplinari composte da una pediatra, un assistente sociale e uno psicologo;

alla *équipe* interdisciplinare siano attribuite funzioni di informazione, di formazione e di prevenzione, sostegno a favore dei minori, oltre la funzione di segnalazione all'Autorità Giudiziaria ed alle forze di polizia di ogni tipo di situazione a rischio riguardante i minori, che nello svolgimento delle proprie attività possa emergere;

nello svolgimento di compiti loro assegnati i componenti delle *équipe* interdisciplinari possono avvalersi anche della collaborazione delle aziende sanitarie locali presenti sul territorio;

all'*équipe* interdisciplinare siano attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

a) individuare qualsiasi tipo di situazione di disagio minorile presente negli istituti scolastici;

b) concordare, con il responsabile dell'istituto scolastico e i docenti, le iniziative e gli strumenti più idonei da adottare per eliminare le situazioni a rischio;

c) di stabilire incontri con le famiglie dei minori che versano in situazioni di disagio, al fine di concordare le misure più idonee da adottare nei casi in esame.

0/4599/3/02. Burani Procaccini.

La Commissione II, Giustizia,

premesso che:

il provvedimento approvato in sede legislativa dalla Commissione II, Giustizia, recante « disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET » prevede, ai sensi del relativo articolo 20, l'istituzione del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET;

il Centro nazionale avrà il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori utilizzando internet ed altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti;

il Centro nazionale dovrà comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete internet, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione alla pedofilia e della relazione annuale, allo scopo previsto dall'articolo 17, comma 1 della nuova legge;

sarebbe opportuno che il Centro, nell'ambito delle proprie funzioni di comunicazione alla Presidenza del Consiglio, avesse anche l'obbligo di comunicare elementi informativi e dati statistici correlati alle attività di prevenzione e contrasto della pornografia minorile, nonché alle attività preventive e di contrasto dei fenomeni di recidiva previsti dagli articoli da 600-bis a 600-quinquies del codice penale,

impegna il Governo,

a far sì che in sede di istituzione del centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di cui all'articolo 20 della nuova legge, siano adottati provvedimenti concernenti il funzionamento del centro stesso, che lo obblighino a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, oltre gli elementi informativi e i dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete internet, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione alla pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma 1 della medesima nuova legge, anche gli elementi informativi e i dati statistici relativi alle attività di preven-

zione e contrasto della pornografia minorile, realizzati nel territorio nazionale, nonché ai protocolli operativi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di recidiva per i reati previsti dagli articoli da 600-bis a 600-quinquies del codice penale.

0/4599/4/02. Gamba, Burani Procaccini, Cola.

La Camera,

esaminato il disegno di legge contenente disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo internet;

considerato che le operazioni di indagine di polizia e forze inquirenti alla lotta della pornografia attraverso la rete telematica, per la maggior parte dei casi, si concludono con esito positivo anche grazie al contributo di soggetti appartenenti al volontariato pubblico o privato, impegnati nella lotta alla pornografia minorile attraverso i siti internet o altre reti di comunicazione che diffondono materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori;

ricordato che, in tal senso, tra la Procura della Repubblica di Siracusa e l'Associazione Telefono Arcobaleno sono già stati stipulati protocolli d'intesa atti alla collaborazione tra i due organismi;

rilevato che all'articolo 14-bis (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET) si prevede il compito di raccogliere tutte le segnalazioni provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori utilizzando internet ed altre reti di comunicazione;

considerato che in base all'articolo 600-quater, così come riformulato nell'articolo 3 del disegno di legge 4599, si avrebbe il rischio che i soggetti apparte-

nenti ad associazioni del volontariato sociale privato che operano alla lotta della pedofilia e pedo-pornografia possano venire indagati nonostante la loro attività di monitoraggio della rete ai fini della suddetta segnalazione alle forze inquirenti operanti sul campo;

impegna il Governo

ad assumere opportune iniziative affinché, da parte della Procura dalla Repubblica del luogo ove ha sede l'organismo di volontariato che opera alla lotta della pedopornografia, possano essere stipulati protocolli d'intesa atti alla collaborazione tra i due organismi per autorizzare gli stessi a svolgere attività di monitoraggio della rete ai fini della segnalazione, e a prevedere una deroga espressa alla detenzione di materiale pornografico per i soggetti, che autorizzati dalla Procura della Repubblica competente, svolgano attività di contrasto o di studio in materia.

0/4599/5/02. Lussana.

La Camera dei Deputati,

considerato che l'articolo 21 costituisce un Osservatorio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività per la prevenzione e la repressione della pedofilia,

impegna il Governo

a svolgere la conseguente attività di elaborazione dei dati e di predisposizione della relazione annuale, prevista dall'articolo 17, comma 1 della L. 269/98 in collaborazione con il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'articolo 3 della L. 451 del 97, anche al fine di ricoprendere l'azione dello Stato di contrasto alla pedo-pornografia e di tutela delle vittime nel più complessivo sistema di tutela dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

0/4599/6/02. Finocchiaro.

La Camera dei Deputati,

riconoscendo l'importanza dell'istituzione del Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET,

impegna il Governo

a reperire e destinare risorse finanziarie per l'attività del Centro, per l'incremento del personale ad esso destinato, per il supporto e l'aggiornamento del suddetto personale sulle nuove tecniche di identificazione delle vittime e sul relativo coordinamento con gli organismi internazionali predisposti.

0/4599/7/02. Bonito.

